



FONDO DI PREVIDENZA PER I  
DIRIGENTI COMMERCIALI E DI  
SPEDIZIONE E TRASPORTO  
"MARIO NEGRI"  
Via Palestro, 32, - 00185 Roma

GIURIDICAMENTE RICONOSCIUTO  
CON D.P.R. 26 LUGLIO 1957 N. 780  
ISCR. ALBO n. 1460/99

# **REGOLAMENTO**

**del**

**Fondo di Previdenza per i Dirigenti di Aziende**

**Commerciali e di Spedizione e Trasporto Mario Negri**

APPROVATO DA MANAGERITALIA, CONFCOMMERCIO E CONFETRA CON ACCORDO DEL 16 GENNAIO 2002, E SUCCESSIVE MODIFICHE DEL 28 GENNAIO 2003, DEL 1° OTTOBRE 2003, DEL 2 DICEMBRE 2003, 27 MAGGIO 2004 E 27 DICEMBRE 2004.

## **CAPO I**

### **Iscritti**

#### **Articolo 1 Scopo del Fondo**

1. Il Fondo di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Commerciali e di Spedizione e Trasporto "Mario Negri" di cui al DPR 26 luglio 1957, n.780 e successive modificazioni - in seguito richiamato con il solo termine "Fondo" - gestisce i trattamenti previdenziali complementari previsti dai contratti collettivi stipulati dalla Manageritalia (Federazione nazionale dei dirigenti, quadri e professional del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato) con:

la CONFCOMMERCIO (Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Piccole e Medie Imprese) o con le Organizzazioni ad essa aderenti espressamente autorizzate;  
la CONFETRA (Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica) o con le Organizzazioni ad essa aderenti espressamente autorizzate;

e dai contratti che in futuro verranno stipulati dalla Manageritalia anche con altre Organizzazioni sindacali imprenditoriali.

#### **Articolo 2 Iscrizioni**

1. Come previsto dallo Statuto, sono obbligatoriamente iscritti al Fondo tutti i dirigenti ai quali si applicano i contratti collettivi di cui all'art. 1 (*Scopo del Fondo*), con decorrenza dalla data di attribuzione della qualifica di dirigente e per tutta la durata del rapporto di lavoro con tale qualifica.

2. Possono essere iscritti i dirigenti dipendenti dalle Organizzazioni di cui all'art.1, (*Scopo del Fondo*) dalle Associazioni a esse aderenti nonché dagli Enti dalle stesse costituiti.

3. L'iscrizione al Fondo è consentita alle aziende e ai dirigenti aderenti alle rispettive Organizzazioni stipulanti di cui all'art.1 (*Scopo del Fondo*). Laddove manchi tale requisito associativo, si potrà procedere all'iscrizione al Fondo previo consenso delle rispettive Organizzazioni stipulanti.

4. Con il consenso delle Organizzazioni di cui all'art.1 (*Scopo del Fondo*) e su delibera del Consiglio di Amministrazione, che stabilirà le relative modalità e condizioni, possono essere iscritti al Fondo i dirigenti di aziende appartenenti ad altre categorie.

5. Nelle ipotesi di cui ai punti precedenti l'ammissione al Fondo comporta l'obbligatorietà dell'iscrizione al Fondo stesso per tutta la durata del rapporto di lavoro e l'accollo dell'aliquota contributiva a titolo di quota associativa o di adesione contrattuale ricompresa nella contribuzione prevista dalla contrattazione collettiva e dagli specifici accordi.

6. L'iscrizione al Fondo permane anche nel caso di sospensione o risoluzione del rapporto di lavoro in qualità di dirigente fino al momento della eventuale richiesta di liquidazione del conto individuale o di trasferimento dello stesso ad altro fondo.

7. I percettori di pensioni dirette di cui alle lettere a) e b) del successivo art. 12 (*Prestazioni*) rimangono iscritti al Fondo.

### **Articolo 3**

#### **Documentazione per l'iscrizione**

1. Le aziende devono trasmettere al Fondo gli elementi necessari per consentire al Fondo stesso di effettuare tutte le operazioni amministrative e di controllo, secondo i criteri stabiliti dal Comitato Esecutivo.

### **Articolo 4**

#### **Denunce di iscrizione - Variazioni**

1. Le aziende sono tenute a comunicare al Fondo, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dall'assunzione o dalla nomina del dirigente, oltre l'attività svolta dalle aziende stesse, nome, cognome, data di nascita, domicilio, codice fiscale, data di assunzione in servizio o di nomina con tale qualifica e contratto applicato al dirigente stesso; le aziende sono altresì tenute a comunicare entro dieci giorni ogni successiva variazione.

2. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro o in caso di sospensione del rapporto stesso per aspettativa senza retribuzione, le aziende sono tenute a darne comunicazione al Fondo entro dieci giorni dall'evento.

## **CAPO II**

### **Contributi**

#### **Articolo 5**

##### **Tipologia e misura dei contributi**

1. Per ogni iscritto in attività di servizio è dovuto al Fondo in applicazione dei contratti collettivi di lavoro di cui all'art. 1 (*scopo del Fondo*), un contributo ordinario ed un contributo integrativo.
2. Il contributo ordinario confluisce nel conto individuale di cui al comma 1, primo periodo, dell'art. 13 dello Statuto (*assetto amministrativo e contabile*); il contributo integrativo confluisce nel conto generale di cui al comma 1, secondo periodo, del medesimo articolo dello Statuto.
3. I contributi debbono essere versati dalle aziende, ancorchè il dirigente percepisca o abbia già percepito trattamenti previdenziali a carico del Fondo, nelle misure e con le modalità previste dai contratti collettivi di lavoro e dagli specifici accordi, sia per la parte a loro carico, sia per la parte a carico dell'iscritto; quest'ultima viene trattenuta dall'azienda all'atto della corresponsione della retribuzione.
4. Il periodo di preavviso o la relativa indennità sostitutiva sono soggetti a contribuzione, sia ordinaria che integrativa, con le modalità e nei limiti previsti dai contratti collettivi di lavoro.

#### **Articolo 6**

##### **Obbligo di contribuzione - Durata**

1. Il versamento dei contributi è dovuto per tutti i periodi in cui, in base al contratto di lavoro, l'azienda è tenuta a corrispondere la retribuzione.
2. Con il versamento dei contributi previsti dai vigenti contratti collettivi l'azienda ha assolto i suoi obblighi ed è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.

#### **Articolo 7**

##### **Scadenza dei versamenti contributivi**

1. Il versamento dei contributi al Fondo da parte dell'azienda deve essere eseguito trimestralmente entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello in cui si è compiuto il trimestre solare (10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio).

2. Fermo restando quanto previsto dall'art.4 (*Denunce di iscrizione – Variazioni*), in caso di cessazione o di sospensione del rapporto di lavoro nel corso del trimestre, il versamento dei contributi va effettuato entro e non oltre il mese successivo.

## **Articolo 8**

### **Interessi di mora**

1. Le aziende che effettuino il versamento oltre il termine di cui all'art.7 (*Scadenza dei versamenti contributivi*) sono soggette al pagamento degli interessi di mora in misura determinata dal Consiglio di Amministrazione con una maggiorazione del tasso di interesse legale di non oltre 5 punti.

2. Gli interessi di mora, al netto della quota-parte corrispondente agli interessi legali, da accreditare al conto individuale dell'iscritto cui si riferiscono i contributi versati in ritardo, confluiscono nel conto generale di cui al comma 1, secondo periodo, dell'art. 13 dello Statuto (*Assetto amministrativo e contabile*).

## **Articolo 9**

### **Estratto conto annuale**

1. Entro il primo semestre di ogni anno è inviato a ciascun iscritto in attività di servizio l'estratto del conto individuale maturato al 31 dicembre dell'anno precedente, con indicazione della quota del risultato di esercizio attribuita. Entro lo stesso termine viene inviato alle aziende l'estratto conto dei versamenti eseguiti. Lo stesso estratto conto individuale è inviato nei termini suddetti, anche agli iscritti per i quali è cessato l'obbligo della contribuzione al Fondo per i cinque anni seguenti a quello della cessazione di tale obbligo o, so successivo, a quello in cui è pervenuto l'ultimo versamento contributivo a titolo obbligatorio o volontario, nel caso sia stata esercitata la relativa facoltà.

2. I dirigenti e le aziende possono far conoscere le proprie osservazioni al riguardo entro sessanta giorni dalla data dell'invio.

## **Articolo 10**

### **Regolarizzazione per omissione contributiva**

1. L'azienda che abbia omesso di versare i contributi dovuti al Fondo è tenuta a regolarizzare la posizione dei dirigenti interessati effettuando il versamento dei contributi stessi e delle relative maggiorazioni secondo criteri e modalità stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il dirigente, qualora l'azienda non provveda ai sensi del comma 1, può egli stesso sostituirsi all'azienda, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca al Fondo idonea documentazione comprovante l'effettiva esistenza e durata del rapporto di lavoro con qualifica di dirigente.

## **CAPO III**

### **Prosecuzione volontaria**

#### **Articolo 11**

##### **Prosecuzione volontaria**

1. L'iscritto dimissionario o licenziato o che comunque perda la qualifica avendo maturato almeno un anno di anzianità contributiva ha facoltà di continuare volontariamente i versamenti. Tale facoltà deve essere esercitata entro un anno dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, inoltrando domanda al Fondo a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'autorizzazione viene concessa con decorrenza dal giorno successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro o di termine del periodo coperto da contribuzione per indennità sostitutiva del preavviso. Tale facoltà può essere esercitata anche dal pensionato di invalidità che perda il diritto a pensione per revisione ai sensi dell'art.19 (*Accertamento dell'invalidità*) entro un anno dalla cessazione del trattamento pensionistico.
2. La misura dei versamenti volontari è pari all'importo della contribuzione ordinaria e integrativa fissata per i dirigenti in servizio dai contratti collettivi di cui all'art.1 (*Scopo del Fondo*), costituito dalle quote a carico dell'azienda e del dirigente.
3. Il ritardo del versamento comporta l'applicazione degli interessi di mora nella misura stabilita dall'art.8 *Interessi di mora*).
4. L'omissione contributiva per un periodo superiore ad un anno da parte di un iscritto in prosecuzione volontaria comporta la perdita del diritto alla prosecuzione stessa.
5. In quest'ultimo caso, l'iscritto che non abbia nel frattempo liquidato il conto individuale o ottenuto una delle prestazioni previste dal presente Regolamento può presentare, pena la decadenza, entro il termine di un anno, una nuova domanda di autorizzazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; l'autorizzazione viene concessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa.
6. Non sono ammessi versamenti volontari per periodi successivi alla decorrenza del trattamento pensionistico.
7. Ai fini del diritto alle prestazioni la contribuzione volontaria é equiparata a quella obbligatoria.

## **CAPO IV**

## **Prestazioni**

### **Articolo 12 Prestazioni**

1. Le prestazioni del Fondo consistono in:
  - a) pensione di vecchiaia;
  - b) pensione di invalidità;
  - c) pensione ai superstiti;
  - d) liquidazione in capitale.
2. Tutte le prestazioni sono erogate su domanda degli interessati, da indirizzare al Fondo a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Le prestazioni pensionistiche, in qualunque forma erogate, fanno carico al conto pensioni di cui al comma 2 dell'art. 13 dello Statuto (*Assetto amministrativo e contabile*).

### **Articolo 13 Pensione di vecchiaia**

1. La pensione di vecchiaia spetta all'iscritto che alla data della domanda di pensionamento possa far valere nel Fondo almeno 15 anni di anzianità contributiva, abbia età non inferiore a 55 anni se uomo e 50 se donna e percepisca la pensione di vecchiaia o di anzianità da parte della previdenza obbligatoria.
2. L'importo annuo della pensione di vecchiaia si ottiene moltiplicando l'ammontare del conto individuale maturato alla data di liquidazione per il coefficiente di trasformazione dell'allegata Tabella A, relativo all'età dell'iscritto alla data di decorrenza della pensione; per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età intera compiuta dall'iscritto, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto di un dodicesimo della differenza tra i coefficienti di trasformazione corrispondenti alle età immediatamente superiore e inferiore a quella dell'iscritto ed il numero dei mesi interi costituenti la frazione di anno.
3. L'ammontare del conto individuale alla data di liquidazione della pensione o delle altre prestazioni di cui ai successivi articoli si ottiene sommando al conto maturato al termine dell'ultimo anno per il quale il Fondo ha provveduto all'attribuzione della competente quota del risultato d'esercizio ai sensi del comma 3 dell'art.13 dello Statuto (*Assetto amministrativo e contabile*) i contributi ordinari pervenuti successivamente, sino alla data della liquidazione.
4. All'iscritto è data facoltà, all'atto del pensionamento per vecchiaia, di richiedere la liquidazione in forma di capitale di una frazione del conto individuale, secondo le modalità previste al successivo art. 27 (*Liquidazione della pensione in valor capitale*); in caso di esercizio di detta facoltà, l'importo della pensione da erogare è determinato con riferimento al conto individuale residuo.

5. Nel caso in cui venga meno l'obbligo di contribuzione al Fondo prima del compimento dell'età di cui al comma 1, l'iscritto che abbia maturato l'anzianità contributiva di quindici anni, conserva il diritto alla pensione di vecchiaia, che viene comunque liquidata alla maturazione degli altri requisiti previsti.

#### **Articolo 14**

##### **Istituto estero di previdenza obbligatoria**

1. In luogo del trattamento pensionistico da parte di un Istituto italiano di previdenza obbligatoria, il dirigente può far valere, come requisito per il diritto a pensione del Fondo, la percezione di una pensione da parte di omologo Istituto estero; rimangono comunque fermi i requisiti di età e di anzianità previsti al comma 1, dell'art. 13 (*Pensione di vecchiaia*).

2. In tal caso, alla domanda di pensionamento al Fondo deve essere allegata idonea certificazione rilasciata dallo stesso Istituto, da cui risulti l'effettiva erogazione della pensione.

3. Le domande di cui al presente articolo vengono esaminate e decise dal Comitato Esecutivo.

#### **Articolo 15**

##### **Anzianità contributiva – Supplementi di pensione**

1. Per anzianità contributiva si intendono i soli periodi per i quali risultino versati i contributi previsti dal presente Regolamento. Nel caso di versamenti contributivi in misura inferiore all'importo dovuto, l'anzianità contributiva del dirigente è ridotta in misura proporzionale.

2. Il pensionato che inizi un nuovo rapporto di lavoro con obbligo di contribuzione al Fondo ha diritto, al compimento di ogni triennio di contribuzione dall'inizio del nuovo rapporto di lavoro, ad un supplemento di pensione il cui importo risulta dal prodotto del conto individuale costituitosi con i contributi versati successivamente all'ultima liquidazione ed il coefficiente di trasformazione dell'allegata Tabella A corrispondente all'età raggiunta alla data di decorrenza del supplemento di pensione; per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età intera compiuta dall'iscritto, si applica il criterio di valutazione di cui al comma 2, secondo periodo, dell'art.13 (*Pensione di vecchiaia*).

3. Il supplemento di pensione spetta comunque all'atto della cessazione del rapporto di lavoro qualora questa intervenga prima del compimento del triennio di cui al comma 2.

#### **Articolo 16**

## **Decorrenza della pensione di vecchiaia – documentazione a corredo della domanda**

1. La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. La pensione di vecchiaia di cui all'art. 13 (*Pensione di vecchiaia*) non può avere in alcun caso decorrenza anteriore a quella riconosciuta da parte di un Istituto di previdenza obbligatoria.
2. A corredo della domanda debbono essere trasmessi una copia di un documento di riconoscimento e le attestazioni dell'azienda inerenti la cessazione del rapporto e della contribuzione.
3. La pensione può essere liquidata soltanto dopo l'acquisizione da parte del Fondo di copia del libretto di pensione o altro idoneo certificato rilasciato dal competente Istituto di previdenza obbligatoria attestante l'avvenuta liquidazione della pensione e la relativa decorrenza.

### **Articolo 17**

#### **Modalità di erogazione della pensione**

1. Le pensioni di cui al presente Capo sono corrisposte in tredici mensilità; la tredicesima mensilità è corrisposta nel mese di dicembre, insieme alla dodicesima.

### **Articolo 18**

#### **Pensione di invalidità**

1. Il dirigente in attività di servizio che possa far valere almeno cinque anni di contribuzione acquisisce il diritto alla pensione di invalidità nel caso in cui contragga una invalidità permanente tale da comportare l'effettivo e definitivo abbandono del lavoro in qualità di dirigente e una riduzione permanente delle sue capacità lavorative generiche in misura non inferiore del 60%.
2. L'importo annuo della pensione di invalidità si determina moltiplicando il conto individuale maturato alla data di liquidazione per il coefficiente di trasformazione dell'allegata Tabella B, relativo all'età dell'iscritto alla data di decorrenza della pensione; per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età intera compiuta dall'iscritto, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto di un dodicesimo della differenza tra i coefficienti di trasformazione corrispondenti alle età immediatamente superiore e inferiore a quella dell'iscritto ed il numero dei mesi interi costituenti la frazione di anno.
3. Qualora alla data di decorrenza della pensione di invalidità l'anzianità contributiva del beneficiario risulti inferiore a quindici anni, il conto individuale di cui al comma 2 è maggiorato, con criterio di proporzionalità, delle annualità contributive necessarie al raggiungimento dei quindici anni di anzianità contributiva, nei limiti, comunque, delle annualità che il beneficiario avrebbe potuto versare sino al compimento dell'età minima di pensionamento per vecchiaia.
4. La maggiorazione prevista al comma 3 fa carico al conto generale di cui al

comma 1, secondo periodo, dell'art. 13 dello Statuto (*Assetto amministrativo e contabile*).

## **Articolo 19**

### **Accertamento dell'invalidità**

1. L'accertamento del grado di invalidità è effettuato a cura del Fondo.
2. Ogni contestazione relativa all'accertamento del grado di invalidità è demandata in sede amministrativa all'esame di un Collegio di tre medici, due dei quali designati dalle parti ed il terzo nominato dall'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi di Roma. L'accertamento del Collegio Medico è definitivo.
3. Qualora, a richiesta del dirigente, si proceda alla costituzione del Collegio Medico o ad accertamento di revisione che non diano luogo al riconoscimento della invalidità, le relative spese sono a carico del richiedente nella misura del cinquanta per cento.
4. La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
5. Nel caso di prosecuzione del rapporto dopo il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità, la decorrenza è differita al 1° del mese successivo alla cessazione dal servizio.

## **Articolo 20**

### **Revisione dello stato di invalidità**

1. Revisioni delle condizioni fisiche del pensionato per invalidità possono essere disposte dal Fondo dopo la scadenza del terzo, sesto e decimo anno dalla data della prima liquidazione.
2. L'erogazione della pensione è sospesa nel caso in cui il pensionato rifiuti di sottoporsi alla verifica delle condizioni fisiche che hanno dato luogo alla liquidazione della pensione di invalidità. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia assoggettato alla verifica, la pensione è revocata.
3. L'erogazione della pensione è altresì revocata qualora a seguito di revisione si accerti la cessazione delle condizioni di invalidità. In tal caso il Fondo dispone la ricostruzione della posizione previdenziale dell'iscritto secondo adeguati criteri tecnico-attuariali predeterminati in via generale dal Consiglio di Amministrazione.
4. Qualora si verifichi il decesso del richiedente prima che abbiano avuto luogo i prescritti accertamenti clinici, ma la invalidità possa essere accertata inequivocabilmente attraverso adeguata documentazione medica, il provvedimento di ammissione alla pensione di invalidità a favore del de cuius è adottato con la decorrenza di cui al comma 4 dell'art.19 (*Accertamento dell'invalidità*).

## **Articolo 21**

### **Pensione indiretta**

1. In caso di morte di iscritto in attività di servizio e non pensionato o in prosecuzione volontaria che, al momento del decesso, abbia maturato almeno 5 anni di anzianità contributiva, spetta al coniuge superstite, ai figli legittimi, naturali riconosciuti, legittimati o adottivi di età inferiore ai 18 anni, una pensione indiretta nella misura indicata nel successivo art.23 (*Misura della pensione ai superstiti*).

2. Il predetto limite di età per gli orfani è elevato a 21 anni nel caso di frequenza di scuola media o professionale e a 26 anni nel caso di frequenza universitaria, nei limiti, tuttavia, della durata del corso legale di laurea.

3. In mancanza di coniuge e figli con diritto a pensione, questa spetta ai genitori, se a carico, nella misura indicata nel successivo art.23 (*Misura della pensione ai superstiti*).

I genitori si considerano a carico dell'iscritto se questi prima del decesso provvedeva al loro sostentamento in forma continuativa ed esclusiva.

## **Articolo 22**

### **Pensione di reversibilità**

1. Le pensioni di vecchiaia e di invalidità sono reversibili in favore dei superstiti indicati nell'art. 21 (*Pensione indiretta*) secondo le aliquote previste alle lettere a) e b) del successivo art.23 (*Misura della pensione ai superstiti*) e le modalità di cui all'art.25 (*Decorrenza della pensione ai superstiti*).

## **Articolo 23**

### **Misura della pensione ai superstiti**

1. L'importo iniziale della pensione indiretta è determinato applicando le seguenti aliquote alla pensione che al momento del decesso sarebbe spettata all'iscritto in caso di cessazione per invalidità permanente, a norma dell'art. 18 (Pensione di invalidità):

- a) per il coniuge superstite e gli orfani:
  - 60 per cento per un superstite;
  - 80 per cento per due superstiti;
  - 100 per cento per tre o più superstiti;
- b) per i genitori a carico:
  - 40 per cento per ciascuno di essi.

2. Le stesse aliquote si applicano, in caso di reversibilità, alla pensione diretta goduta dal dante causa al momento del decesso.

3. Il coniuge che concorra con altri aventi diritto alle prestazioni di cui al presente Regolamento ha, in ogni caso, diritto alla attribuzione di una quota parte della pensione pari al doppio di quella spettante a ciascuno degli altri superstiti. In

mancanza del coniuge la pensione è ripartita in parti uguali tra gli aventi diritto.

4. Qualora venga a cessare il diritto a pensione di uno o più superstiti, si procede alla revisione della pensione in base alle aliquote di cui al comma 1.”

#### **Articolo 24** **Figli inabili**

1. I figli e le figlie maggiorenni a carico del dante causa, i quali alla morte di quest'ultimo, siano riconosciuti inabili al lavoro generico in modo assoluto e permanente sono equiparati, ai fini del diritto a pensione indiretta o di reversibilità, ai figli di età inferiore ai 18 anni.

2. Per l'accertamento dell' inabilità valgono le stesse norme di cui all'art.19 (*Accertamento dell'invalidità*).

#### **Articolo 25** **Decorrenza della pensione ai superstiti**

1. La pensione a favore dei superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la morte del dirigente in servizio o in prosecuzione volontaria o del pensionato diretto, sempreché gli aventi diritto presentino domanda al Fondo, per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro due anni dalla data del decesso.

Trascorso tale termine la pensione è liquidata, senza pagamento d' arretrati, dal 1° giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

#### **Articolo 26** **Cessazione della pensione ai superstiti**

1. Perdono il diritto alla pensione:

- a) il coniuge superstite, quando passi a nuove nozze, con decorrenza dal 1 ° giorno del mese successivo a quello in cui il matrimonio è contratto;
- b) i figli, al compimento del 18° anno di età, o in età superiore, ai sensi del comma 2 dell'art.21 (*Pensione indiretta*);
- c) i figli inabili di età superiore a quelle massime previste dall'art. 21 (*Pensione indiretta*) quando venga a cessare lo stato di inabilità.

#### **Articolo 27** **Liquidazione della pensione in valore capitale**

1. Gli aventi diritto alla pensione di vecchiaia hanno facoltà di richiedere la liquidazione in forma di capitale di una frazione del conto individuale; tale frazione, salvo quanto previsto al successivo art. 42 (*Liquidazione della pensione in valor capitale per gli iscritti al 27/4/93*) non può superare il cinquanta per cento del conto stesso.

2. La suddetta facoltà, da esercitare con la domanda di liquidazione del trattamento pensionistico, comporta la liquidazione degli eventuali supplementi di pensione, ai sensi dell'art.15 (*Anzianità contributiva – supplementi di pensione*), nella stessa forma.

3. La facoltà di richiedere la liquidazione del trattamento pensionistico in forma di capitale non è prevista per gli aventi diritto alla pensione di invalidità, alla pensione indiretta ed alla pensione di reversibilità.

4. Ai superstiti di cui all'art.21 (*Pensione indiretta*) dell'iscritto il quale, avendo esercitato la facoltà di liquidazione di parte del trattamento pensionistico in forma di capitale, deceda prima della effettiva liquidazione del trattamento stesso, spetta, oltre alla reversibilità della pensione determinata sulla base del conto individuale residuo, il valor capitale richiesto dall'iscritto deceduto.

## **Articolo 28**

### **Liquidazione del conto individuale**

1. L'iscritto può richiedere nei seguenti casi la liquidazione del proprio conto individuale, sempreché non si determinino entro un anno le condizioni per l'esercizio della facoltà di trasferimento ad altro fondo di previdenza complementare negoziale o non sia stato nuovamente assunto con qualifica di dirigente presso azienda tenuta al versamento dei contributi al Fondo:

a) qualora perda le connotazioni di cui all'art. 2 (*Iscrizioni*), prima di aver maturato l'anzianità contributiva minima che dà titolo alla pensione di vecchiaia, sempreché non si avvalga della facoltà prevista all'art. 11 (*Prosecuzione volontaria*) ;

b) qualora perda le connotazioni di cui all'art. 2 (*Iscrizioni*) avendo maturato quindici o più anni di anzianità contributiva ma si trovi in età inferiore di dieci o più anni a quella richiesta per il pensionamento di vecchiaia.

c) qualora perda le connotazioni di cui all'art. 2 (*iscrizioni*), avendo maturato i requisiti di anzianità contributiva e di età richiesti per la pensione di vecchiaia del Fondo, ma si trovi nell'impossibilità di ottenere la corrispondente prestazione da parte dell'istituto di previdenza obbligatoria; in tal caso la domanda va corredata della seguente documentazione:

- dichiarazione di responsabilità resa con atto sostitutivo di notorietà in cui si attestino:

la circostanza suddetta;

gli enti di previdenza obbligatoria a cui l'interessato è stato iscritto;

la espressa dichiarazione di non essere stato iscritto ad altri enti oltre a quelli indicati;

- certificazione rilasciata dagli enti menzionati da cui risulti la propria posizione assicurativa ai fini del pensionamento.

2. La liquidazione del conto individuale spetta altresì:

a) ai superstiti di cui all'art. 21 (*Pensione indiretta*) ovvero in mancanza, ai soggetti eventualmente designati dall'iscritto, qualora il dirigente in attività di servizio deceda

prima di aver maturato cinque anni di anzianità contributiva;

b) ai superstiti di cui all'art. 21 (*Pensione indiretta*) ovvero in mancanza, ai soggetti eventualmente designati dall'iscritto, qualora questi deceda avendo già cessato di contribuire prima di aver maturato quindici anni di anzianità contributiva e non si sia avvalso della facoltà di richiedere la liquidazione del conto stesso.

## **Articolo 29**

### **Prescrizione del diritto alla liquidazione del conto**

1. Il diritto alla liquidazione del conto individuale di cui all' art. 28 (*Liquidazione del conto individuale*) si prescrive ai sensi dell'art. 2946 e seguenti del Codice Civile con il decorso di 10 anni.

La prescrizione decorre dalla data di cessazione dell'obbligo di contribuzione o, se successiva, da quella in cui è pervenuto l'ultimo versamento contributivo a titolo obbligatorio o volontario, nel caso sia stata esercitata la relativa facoltà.

2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, resta comunque ferma a favore dell'iscritto l'anzianità contributiva ai fini dell'acquisizione del diritto al trattamento pensionistico fino al compimento del 5° anno dal conseguimento dell'età pensionabile per vecchiaia, ovvero fino al compimento del 5° anno dall'ultimo versamento di contributo obbligatorio eventualmente verificatosi dopo detta età.

3. I superstiti di cui al comma 2, lettere a) e b), dell'art. 28 (*Liquidazione del conto individuale*) perdono il diritto alla liquidazione del conto individuale qualora non ne facciano richiesta per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro dieci anni dalla morte del dirigente.

4. Scaduto il termine di prescrizione, i conti individuali di cui non sia stata richiesta la liquidazione da parte degli aventi diritto confluiscono nel conto generale di cui al comma 1, dell'art. 13 dello Statuto (*Assetto amministrativo e contabile*).

5. In caso di successiva ripresa della contribuzione da parte del dirigente, il Fondo provvede, ai soli fini del conseguimento del trattamento pensionistico, alla ricostituzione del suo conto individuale, da prelevare dal conto generale in cui è confluito a norma del comma 4, con criteri e modalità stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

## **Articolo 30**

### **Mantenimento delle coperture assicurative**

1. Il dirigente che perda tale qualifica dopo aver maturato 15 anni di anzianità contributiva senza aver ancora raggiunto l'età minima per il pensionamento di vecchiaia continua ad essere coperto dal rischio di invalidità e di morte, conservando il diritto a percepire, ai sensi dell'art.13 (*Pensione di vecchiaia*), la pensione di vecchiaia, sempreché non abbia richiesto la liquidazione o il trasferimento del proprio

conto individuale.

2. Il dirigente che perda tale qualifica con una anzianità contributiva inferiore ai 15 anni ma superiore ai 5 anni resta coperto dal rischio di invalidità e di morte per la durata di 12 mesi dalla data di cessazione dal servizio, sempre che non abbia richiesto il trasferimento del proprio conto individuale ai sensi del successivo art. 33 (trasferimento da o ad altri fondi). Nel caso di iscritti in attività di servizio con anzianità contributiva di almeno 5 anni, per i quali vengano sospesi i versamenti per aspettativa non retribuita di durata superiore ai 12 mesi, le coperture per i rischi di invalidità e morte sono conservate per la durata massima di 12 mesi dall'inizio dell'aspettativa.

3. Ai fini delle prestazioni connesse alle coperture di cui al comma 2 deve essere versata la contribuzione per il periodo compreso tra la cessazione dal servizio ovvero dall'inizio del periodo di aspettativa e la data di decorrenza delle prestazioni stesse.

### **Articolo 31**

#### **Prescrizione rate di pensione non riscosse**

1. Le rate di pensione già liquidate e non riscosse si prescrivono entro cinque anni dal giorno della loro liquidazione.

## **CAPO V**

### **Disposizioni varie**

### **Articolo 32**

#### **Adeguamento delle pensioni**

1. Acquisite le risultanze della annuale verifica della congruità del conto pensioni, prevista dall'art. 15 dello Statuto (*Bilancio annuale*), il Consiglio di Amministrazione del Fondo può deliberare, compatibilmente con dette risultanze, una maggiorazione, con decorrenza 1° gennaio dell'esercizio successivo a quello chiuso, delle pensioni in pagamento da almeno dodici mesi.

### **Articolo 33**

#### **Trasferimenti da o ad altri Fondi**

1. Il dirigente che, per l'attività in precedenza esercitata con qualifica o in settori diversi, sia stato iscritto ad altro Fondo di previdenza complementare, ha facoltà di chiedere il trasferimento al Fondo dell'ammontare dell'accantonamento esistente presso il Fondo di provenienza.

2. Tale accantonamento viene accreditato al conto individuale dell'interessato, con riconoscimento dell'anzianità contributiva maturata presso il fondo di provenienza.

3. Nel caso in cui vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo, l'iscritto ha facoltà di chiedere il trasferimento del proprio conto individuale:

- a) ad altro fondo di previdenza complementare;
- b) ad un fondo pensione aperto;
- c) ad una forma pensionistica individuale attuata mediante fondi pensione aperti o contratti di assicurazione sulla vita.

4. L'ammontare del conto individuale alla data del trasferimento è determinato con l'applicazione del criterio previsto dall'art. 13, comma 3.

### **Articolo 33 bis**

#### **Liquidazione e trasferimento dell'intera posizione individuale – norma interpretativa.**

Per intera posizione individuale deve intendersi il conto individuale di cui al vigente regolamento del Fondo ed il conto di previdenza individuato nell'art. 9 del regolamento in vigore sino al 31 dicembre 2002, e quindi il diritto alla liquidazione del conto individuale di previdenza previsto per gli iscritti in possesso dei requisiti richiesti di cui all'art. 28 (liquidazione del conto individuale) del vigente regolamento del Fondo e della regolamentazione in vigore prima dell'1/1/2003 ed il corrispondente diritto al trasferimento ad altri fondi di previdenza, deve intendersi come diritto alla liquidazione o al trasferimento delle somme accantonate nel proprio conto individuale secondo la disciplina regolamentare tempo per tempo in vigore, ovvero:

- 1) per i riscatti o trasferimenti nel periodo dall'1/1/1988 fino al 31.12.2002: diritto alla liquidazione o trasferimento delle somme corrispondenti alla sola quota di contribuzione a carico del dirigente iscritto salve le maggiorazioni previste in funzione dell'anzianità contributiva maturata, oltre agli interessi accreditati;
- 2) per i iscritti presenti alla data del 1 gennaio 2003:
  - a) – senza contribuzione per i periodi successivi alla data dell'1 gennaio 2003: il diritto alla liquidazione o trasferimento delle somme costituenti la consistenza iniziale del conto individuale (art. 40 e 44 Reg.) determinata in base agli accordi sindacali del 16 gennaio 2002 oltre alle corrispondenti quote di risultato di esercizio eventualmente attribuite;
  - b) – con contribuzione per periodi successivi alla data dell'1 gennaio 2003: il diritto alla liquidazione o trasferimento di quanto previsto dalla precedente lettera a) oltre alle sole quote di contribuzione ordinaria versata per i periodi successivi all'1 gennaio 2003 sia dal dirigente iscritto che dal datore di lavoro.

### **Articolo 34**

#### **Erogazioni assistenziali**

1. In conformità alle disposizioni di cui all'art. 16 dello Statuto (*Prestazioni*) possono

essere concesse erogazioni a favore di quei dirigenti che, per comprovate ragioni di carattere prevalentemente familiare, vengano a trovarsi in condizioni di particolare bisogno o, in caso di morte del dirigente, a favore del coniuge o dei congiunti entro il quarto grado viventi a carico.

2. Le erogazioni assistenziali vengono concesse, su richiesta scritta e motivata, al dirigente o, in caso di morte del dirigente, al coniuge o ai congiunti di cui al comma precedente dal Comitato Esecutivo che, a suo insindacabile giudizio, decide caso per caso, anche in base alle disponibilità stanziare allo scopo dal Consiglio di Amministrazione. Parte di tali disponibilità può essere destinata annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, alla concessione di borse di studio ai figli dei dirigenti in attività di servizio, in prosecuzione volontaria o pensionati, nonché ad altre iniziative culturali ed assistenziali.

3. Il Consiglio di Amministrazione può prevedere la concessione di sussidi per le famiglie di dirigenti in attività di servizio o pensionati con figli, legittimi, naturali riconosciuti, legittimati o adottivi, in condizione di grave disabilità, stabilendo condizioni e modalità di concessione

4. Gli stanziamenti e le erogazioni di cui al presente articolo fanno carico al conto generale di cui al comma 1, secondo periodo, dell'art. 13 dello Statuto (*Assetto amministrativo e contabile*) e devono essere distintamente evidenziati nel bilancio del Fondo.

## **Articolo 35**

### **Divieto di anticipazioni**

1. Non è ammessa la concessione di anticipazioni sui conti individuali degli iscritti.

## **Articolo 36**

### **Contribuzione relativa al periodo di preavviso**

1. La contribuzione versata ai sensi del comma 4 dell'art.5 (*Tipologia e misura dei contributi*) comporta l'incremento del conto individuale e dell'anzianità contributiva maturata alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

2. Qualora il dirigente inizi entro questo periodo un nuovo rapporto, l'anzianità contributiva eccedente il periodo di intervallo tra i due rapporti di lavoro non viene conteggiata. I termini fissati nel presente Regolamento per l'esercizio di facoltà e diritti stabiliti dal comma 2 dell'art. 30 (*Mantenimento delle coperture assicurative*) e dall'art. 11 (*Prosecuzione volontaria*) sono posticipati per tutto il periodo di tempo cui è stata commisurata l'indennità sostitutiva del preavviso.

## **Articolo 37**

### **Contributi di servizio**

1. I contributi di cui all'art. 5 (*Tipologia e misura dei contributi*) sono comprensivi dell'aliquota dell'1%, sull'ammontare dei contributi incassati annualmente, che dovrà essere versata alla Manageritalia per l'attività di assistenza fornita nei rapporti con il Fondo Mario Negri. La norma ha effetto per i contributi maturati dal 1° luglio 1995.

### **Articolo 38**

#### **Termine per la liquidazione delle prestazioni**

1. I trattamenti pensionistici richiesti dagli interessati in possesso dei requisiti si intendono liquidati nei termini e senza corresponsione di interessi allorché viene data dal Fondo disposizione per il pagamento agli Istituti bancari incaricati entro i limiti seguenti:

- a) per le pensioni: entro la seconda scadenza utile per il pagamento delle rate mensili di cui all'art.17 (*Modalità di erogazione della pensione*), successiva alla data in cui viene completata la pratica, con la ricezione da parte del Fondo della documentazione richiesta o degli ultimi versamenti contributivi;
- b) per le prestazioni in capitale e la liquidazione dei conti individuali: entro 60 giorni dal perfezionamento della pratica come indicato alla lettera a).

2. La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica alle prestazioni pensionistiche indipendentemente dalla data di decorrenza cui si fa riferimento per la liquidazione ai sensi dell'art. 16 (*Decorrenza della pensione di vecchiaia – documentazione a corredo della domanda*).

3. Nel caso di superamento dei termini di cui al comma 1, il Fondo corrisponde, per il periodo successivo ai termini stessi, gli interessi di mora al tasso fissato dal Consiglio di Amministrazione.

### **Articolo 39**

#### **Attribuzione del risultato di esercizio**

1. In sede di approvazione del bilancio annuale il risultato di esercizio é ripartito tra i conti in cui si articola la gestione secondo criteri e modalità di volta in volta stabiliti dal Consiglio di Amministrazione; una quota di tale risultato, ogni qualvolta quest'ultimo risulti positivo, é comunque obbligatoriamente attribuita ai conti individuali e ripartita tra gli stessi proporzionalmente all'entità dei medesimi.

## **CAPO VI**

### **Disposizioni transitorie**

#### **Articolo 40**

##### **Consistenza iniziale del conto pensioni e dei conti individuali**

1. Il conto pensioni di cui al comma 2 dell'art. 13 dello Statuto (*Assetto amministrativo e contabile*) è costituito, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dal valor capitale, valutato in sede di bilancio tecnico, delle pensioni in pagamento alla predetta data.

2. La consistenza iniziale dei conti individuali degli iscritti al Fondo alla data, di entrata in vigore del presente regolamento, è stabilita in base ai criteri concordati dalle organizzazioni di cui all'art.1 dello Statuto (*Scopo del Fondo*), sentito il Consiglio di Amministrazione del Fondo.

#### **Articolo 41**

##### **Liquidazione delle prestazioni e trasferimento di posizione in sede di prima applicazione del presente Regolamento – Conto individuale di riferimento**

1. Ai fini del trasferimento della posizione individuale ad altro fondo e della liquidazione delle prestazioni dovute nella fase iniziale di applicazione del presente Regolamento, l'ammontare del conto individuale di riferimento si ottiene sommando al conto medesimo intestato all'iscritto alla data di entrata in vigore del presente regolamento i contributi ordinari pervenuti successivamente, sino alla data della liquidazione o del trasferimento.

#### **Articolo 42**

##### **Liquidazione della pensione in valor capitale per gli iscritti al 27.04.1993**

1. In deroga alla disposizione di cui al comma 1 dell'art. 27 (*Liquidazione della pensione in valor capitale*), gli iscritti alla data del 27 aprile 1993 che maturino il diritto alla pensione di vecchiaia successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento hanno facoltà di richiedere la liquidazione dell'intero trattamento in forma capitale; l'ammontare del conto individuale dovuto in tal caso è determinato con i criteri di cui al comma 3 dell'art. 13 (*Pensione di vecchiaia*).

2. Gli iscritti al 27 aprile 1993 che abbiano conseguito la pensione di vecchiaia di cui all'art. 14 del previgente Regolamento tra il 1/1/1994 e la data di entrata in vigore del presente Regolamento possono richiedere, qualora il trattamento sia inferiore a 3.500,00 euro, la liquidazione in capitale della pensione in godimento. Quest'ultima viene trasformata in capitale mediante i coefficienti di cui all'Allegato B del previgente Regolamento; nel caso in cui il pensionato abbia età inferiore o pari a 65 anni se uomo ed a 60 anni se donna, si applica il coefficiente corrispondente, rispettivamente, a queste ultime età. Il valor capitale risultante è in ogni caso ridotto della somma delle rate di pensione già corrisposte. La domanda di liquidazione in

valor capitale va indirizzata al Comitato Esecutivo del Fondo, con raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre 2005.

### **Articolo 43**

#### **Anzianità contributiva pregressa**

1. Agli iscritti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento abbiano maturato una anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, il trattamento pensionistico in forma di rendita è liquidato, limitatamente alla quota corrispondente alla predetta anzianità contributiva, nella misura più favorevole al beneficiario tra quella derivante dall'applicazione del previgente regolamento e quella prevista dal presente regolamento.
2. La procedura di cui al comma 1 trova applicazione anche nei confronti degli iscritti che maturino i requisiti di pensionamento per vecchiaia o invalidità entro e non oltre il 31 dicembre 2006.

### **Articolo 44**

#### **Contributi per periodi pregressi**

1. Nel determinare la consistenza iniziale del conto individuale ai sensi del comma 2 dell'art. 40 (Consistenza iniziale del conto pensioni e dei conti individuali), sono computati in favore dell'iscritto anche i contributi obbligatori dovuti per periodi precedenti la data di entrata in vigore del presente Regolamento, purchè pervengano al Fondo entro e non oltre i sei mesi successivi alla predetta data: in tal caso, il conto individuale così determinato si considera intestato all'iscritto, a tutti gli effetti, a far tempo dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Ove il versamento di contributi obbligatori relativi ai periodi precedenti la data di entrata in vigore del presente Regolamento pervenga dopo che siano trascorsi i sei mesi successivi alla predetta data, il Fondo provvede a rideterminare la consistenza iniziale del conto individuale in base ai criteri concordati dalle organizzazioni di cui all'art. 1 dello Statuto (Scopo del Fondo), ma la conseguente maggiorazione del conto individuale si considera accreditata all'iscritto, a tutti gli effetti, a far tempo dalla data di accredito del versamento.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo si applicano anche ai contributi degli iscritti in prosecuzione volontaria ai sensi dell'art. 11 (Prosecuzione volontaria).

### **Articolo 45**

#### **Supplementi per i pensionati prima del 1994**

1. Per l'erogazione di supplementi di pensione maturati in base alle norme in vigore prima del 1994, ferma restando l'applicazione delle altre norme vigenti all'epoca di decorrenza dei supplementi stessi, non è richiesta la condizione della percezione della pensione da parte dell'istituto di previdenza obbligatoria.

#### **Articolo 46**

##### **Cessazione della pensione per gli orfani ante aprile 1990**

1. Per le pensioni ai superstiti con decorrenza anteriore alla data del 23 marzo 1990, il limite di età per la conservazione del diritto alla pensione, fissato a 18 anni dall'art.26 (*Cessazione della pensione ai superstiti*), è mantenuto a 21 anni.

#### **Articolo 47**

##### **Sostituzione del precedente Regolamento**

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento decorrono dall'1/1/2003 e sostituiscono, a tutti gli effetti, quelle precedentemente in vigore.

**Allegate – tabelle A e B**

**TABELLA A**

**COEFFICIENTI ATTUARIALI PER LA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO ANNUO  
DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA O DI ANZIANITÀ**

Età	Maschi	Femmine
50	-	0,043557
51	-	0,044373
52	-	0,045238
53	-	0,046157
54	-	0,047136
55	0,048679	0,048179
56	0,049812	0,049292
57	0,051020	0,050483
58	0,052313	0,051760
59	0,053699	0,053131
60	0,055186	0,054606
61	0,056782	0,056196
62	0,058494	0,057907
63	0,060331	0,059751
64	0,062307	0,061744
65	0,064435	0,063899
66	0,066723	0,066232
67	0,069194	0,068764
68	0,071869	0,071518
69	0,074775	0,074522
70	0,077937	0,077802

**TABELLA B**

**COEFFICIENTI ATTUARIALI PER LA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO ANNUO  
DELLA PENSIONE DI INVALIDITÀ**

Età	Maschi	Femmine	Età	Maschi	Femmine
18	0,032251	0,031906	45	0,043410	0,043258
19	0,032456	0,032128	46	0,044193	0,044035
20	0,032670	0,032360	47	0,045020	0,044855
21	0,032892	0,032602	48	0,045893	0,045722
22	0,033125	0,032854	49	0,046814	0,046638
23	0,033370	0,033118	50	0,047786	0,047607
24	0,033628	0,033393	51	0,048811	0,048635
25	0,033901	0,033681	52	0,049897	0,049727
26	0,034189	0,033980	53	0,051050	0,050890
27	0,034492	0,034293	54	0,052277	0,052129
28	0,034809	0,034618	55	0,053579	0,053449
29	0,035139	0,034958	56	0,054965	0,054860
30	0,035485	0,035312	57	0,056437	0,056371
31	0,035845	0,035682	58	0,058009	0,057991
32	0,036223	0,036069	59	0,059687	0,059733
33	0,036620	0,036474	60	0,061480	0,061604
34	0,037038	0,036899	61	0,063385	0,063614
35	0,037479	0,037344	62	0,065423	0,065783
36	0,037943	0,037810	63	0,067607	0,068124
37	0,038431	0,038301	64	0,069957	0,070657
38	0,038946	0,038816	65	0,072490	0,073403
39	0,039487	0,039357	66	0,075201	0,076378
40	0,040058	0,039927	67	0,078132	0,079612
41	0,040659	0,040526	68	0,081313	0,083140
42	0,041294	0,041156	69	0,084782	0,087001
43	0,041962	0,041820	70	0,088576	0,091233
44	0,042667	0,042520			